REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

8^ legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Francesca	Martini
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 1132 del 6 maggio 2008

OGGETTO: Approvazione del nuovo Protocollo Operativo per le adozioni nazionali ed internazionali (Art. 39 bis, legge 184/83)

L'Assessore alle Politiche Sociali, dott. Stefano Valdegamberi riferisce quanto segue:

L'adozione di minori è disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, da ultimo modificata dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la Tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. L'art. 39 bis comma 1 punto c) della citata legge n. 184 attribuisce alla Regione il compito di promuovere e definire protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Il protocollo operativo per l'adozione nazionale ed internazionale approvato con DGR 2155 del 16 luglio 2004, firmato da 18 enti autorizzati che operano nel Veneto, dal Tribunale per i Minorenni e dalla Regione Veneto aveva validità due anni, ed i soggetti firmatari ritengono opportuno rinnovarlo sulla scorta dell'esperienza data dall'applicazione dello stesso e dall'evoluzione del sistema dei servizi per l'adozione.

Il procedimento adottivo, così come delineato dalla legge 184/83, e successive modifiche, può essere suddiviso in quattro fasi distinte e successive:

1. fase di informazione – sensibilizzazione precedente alla domanda di disponibilità al TM;
2. indagine psicosociale della coppia su mandato del TM;
3. fase di accompagnamento post-decreto di idoneità fino all'ingresso in Italia del bambino (fase dell'attesa);
4. fase di post adozione, nella quale non sono comprese solo le attività di vigilanza ai sensi dell'art. 34 della legge 184/83, ma anche le attività legate alla realizzazione delle relazioni di follow up richieste dalle autorità dei paesi di provenienza del minore adottato e le iniziative di sostegno del minore adottato e della sua famiglia

In ognuna di queste fasi possono essere individuate e definite le competenze di ognuno dei soggetti che intervengono nel procedimento adottivo (Regione, équipes consultoriali, Tribunale per i Minorenni, enti autorizzati).

L'attività di informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, nonché la preparazione degli aspiranti all'adozione rientrano, secondo quanto stabilito dall'art. 29 bis della

legge 184/1983, nei compiti affidati ai servizi socio assistenziali, in collaborazione con gli enti autorizzati.

Ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, l'art. 34 della legge 184/83 prevede che i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, assistano gli affidatari, i genitori adottivi e il minore, ed inoltre riferiscano al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Secondo quanto stabilito dall'art. 31 della legge 184/83, l'ente autorizzato incaricato di curare la procedura per l'adozione internazionale svolge in collaborazione coi servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti.

Il protocollo approvato nel 2004 confermava alcune scelte di fondo già espresse nel precedente protocollo operativo, approvato nel 2001, fra le altre focalizzando l'attenzione alla fase di informazione e sensibilizzazione, alla cura nella trasmissione dei flussi informativi, ad una puntuale definizione delle reciproche e specifiche competenze con l'individuazione di momenti di raccordo e coordinamento.

Successivamente all'approvazione del protocollo del 2004 sono stati realizzati due progetti che hanno sviluppato e via via strutturato in ogni ambito provinciale le attività di sostegno alla famiglia e al minore adottato nella fase del post adozione e, più recentemente, nella fase dell'attesa (o dell'abbinamento) ed infine promosso lo sviluppo di una serie di iniziative tese a sostenere l'azione degli enti nei paesi di origine del minore. Si tratta del "Progetto Pilota Regionale per il sostegno e l'accompagnamento della famiglia adottiva", approvato con DGR 2161 del 16 luglio 2004 e riproposto nel 2006 con DGR 1855, e del progetto "Veneto Adozioni – Nemmeno le balene …" approvato con deliberazioni di Giunta Regionale 646 del 2006 e 3922 del 2007.

L'attivazione di queste iniziative regionali ha portato ad una riduzione della frammentazione, rischio insito nella procedura adottiva, così come disegnata dalla normativa nazionale in vigore; allo sviluppo di un percorso di accompagnamento unitario e coerente lungo tutte le fasi del procedimento adottivo, alla ricerca di forme di integrazione fra enti autorizzati e equipes territoriali sia nelle fasi di programmazione e monitoraggio delle iniziative, sia in quelle di realizzazione. Tale integrazione è avvenuta prevalentemente su base provinciale, in una dimensione territoriale che pare contemperare un'esigenza di ottimizzazione delle risorse con un'esigenza di vicinanza al luogo di vita delle famiglie adottive.

La DGR 3922 del 4 dicembre 2007, nel voler confermare le scelte che col tempo hanno creato un "sistema integrato di servizi a favore dell'adozione", ha dato mandato alla Direzione Regionale competente di attuare tutte le iniziative necessarie per la predisposizione del nuovo protocollo operativo per l'adozione secondo i seguenti indirizzi:

- valorizzare la dimensione dell'accompagnamento alla scelta in tutte le fasi del procedimento;
- sviluppare e dare stabilità agli interventi di sostegno della famiglia e del minore sia nella fase dell'attesa che nel post adozione, sia per l'adozione internazionale che per l'adozione nazionale;
- valorizzare ulteriormente la dimensione provinciale, anche prevedendo eventualmente la realizzazione di forme sperimentali di gestione dei procedimenti adottivi su base provinciale;
- individuare forme e modalità di sostegno, coordinamento e promozione delle attività degli enti autorizzati sia all'interno dell'ambito regionale che nei paesi di provenienza del minore e comunque nel rispetto delle competenze di legge;
- individuare forme di verifica ed intervento che coinvolgano sia le equipes adozioni che gli enti autorizzati, anche su singole segnalazioni.

La stessa DGR prevedeva due eventuali livelli di adesione da parte degli enti autorizzati in relazione alle forme di collaborazione, alla disponibilità e all'impegno richiesto nelle attività previste.

Nel nuovo Protocollo Operativo, stilato da un gruppo tecnico di lavoro composto da tre referenti provinciali équipe adozioni, da tre rappresentanti degli enti autorizzati firmatari del precedente protocollo regionale del 2004, dal responsabile tecnico dell'Osservatorio per l'infanzia l'adolescenza i giovani e la famiglia e dal funzionario della Direzione Regionale Servizi Sociali (**Allegati A, B e C**, parti integranti del presente provvedimento), le équipes adozione consultoriali, e gli enti autorizzati, ognuno per la propria competenza e specificità, hanno il compito di guidare, sostenere e indirizzare la coppia e la famiglia adottiva in tutto il percorso e soprattutto nelle "fasi di crisi", nel rispetto di una cultura dell'adozione nuova, non giudicante, ma comprensiva delle difficoltà che la coppia incontra nelle varie fasi del percorso, nella quale l'operatore del servizio territoriale o dell'ente autorizzato interpreta un ruolo di accompagnamento, guida, sostegno e indirizzo.

La presa in carico della coppia e del nucleo familiare comprendono quindi, nelle indicazioni del nuovo protocollo, tutte le fasi del percorso, ciascun soggetto con le proprie funzioni e compiti istituzionali.

La scelta del riferimento all'ambito provinciale quale ambito dell'integrazione fra equipes consultoriali e enti autorizzati risponde alla necessità di vicinanza al luogo di vita delle coppie e delle famiglie adottive, ma allo stesso tempo è rispettoso della possibilità di realizzare con continuità ed economicità le attività di accompagnamento e sostegno.

L'Accordo aggiuntivo (**Allegato D**, parte integrante del presente provvedimento) risponde all'indicazione attesa nella DGR 3922/07 di proporre un ulteriore livello aggiuntivo di adesione che prevede la possibilità di qualificare ulteriormente l'offerta dei servizi nei confronti delle coppie adottive e di realizzare una specifica azione regionale per il sostegno e la promozione delle attività di quegli enti autorizzati in Italia e all'estero che garantiscono particolari livelli di offerta nei servizi di accompagnamento alla coppia e al minore adottato e disponibilità a partecipare alla programmazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle attività.

Si propone quindi di approvare il Protocollo Operativo per l'adozione nazionale ed internazione (**Allegati A, B e C**, parte integrante del presente provvedimento) e l'Accordo Aggiuntivo al Protocollo Operativo per l'adozione nazionale ed internazione (**Allegato D**, parte integrante del presente provvedimento).

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- vista la L. n. 184/83;
- vista la L. n. 149/01;
- vista la L. n. 476/98;
- vista la DGR 2155/04;

- vista la DGR 2161/04;
- vista la DGR 646/06;
- vista la DGR n. 1855/06;
- vista la DGR 3922/07;

DELIBERA

1. di approvare il protocollo operativo per l'adozione nazionale ed internazionale tra la Regione del Veneto, il Tribunale per i Minorenni, gli enti autorizzati all'adozione e le 21 aziende Ulss del Veneto, definito negli **Allegati A, B, C** costituenti parti integranti del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 39 bis C.1 lett. C) della legge 184/83 sul percorso relativo alle équipes adozioni consultoriali e gli enti autorizzati in collegamento con il Tribunale per i Minorenni;
2. di approvare l'accordo aggiuntivo, **Allegato D**, parte integrante del presente provvedimento, al protocollo operativo per l'adozione nazionale ed internazionale di cui al punto precedente;
3. di prevedere che il protocollo operativo e l'accordo aggiuntivo di cui ai punti 1. e 2. abbiano una validità di due anni, con possibilità di rinnovo per altri due;
4. di prevedere che il protocollo operativo e l'accordo aggiuntivo di cui al punto 1. (**Allegati A, B, C,** parti integranti del presente provvedimento), sia sottoscritto dagli enti autorizzati per l'adozione internazionale che operano nella Regione Veneto, dalle aziende Ulss della Regione del Veneto, dalla Regione del Veneto, rappresentata dall'Assessore alle Politiche Sociali, e dal Tribunale per i Minorenni;
5. di prevedere che l'accordo aggiuntivo di cui al punto 2. (**Allegato D,** parte integrante del presente provvedimento), sia sottoscritto dagli enti autorizzati per l'adozione internazionale che operano nella Regione Veneto che hanno sottoscritto il protocollo operativo di cui al punto 1. e che ritengono di aderire, dalla Regione del Veneto, rappresentata dall'Assessore alle Politiche Sociali, e dal Tribunale per i Minorenni;
6. di dare mandato alla Direzione regionale competente di attuare le iniziative necessarie per dare ampia diffusione del protocollo di cui al presente atto a tutti i Comuni, alle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione del Veneto, nonché agli altri soggetti interessati.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con votazione unanime e palese.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

Visto: se ne propone l'adozione, attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
IL DIRIGENTE REGIONALE
Dr. Michele Maglio

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2008

ATTUAZIONE DELL'ART. 39 BIS COMMA 1 LETT. C) LEGGE 184/83 CON MODIFICHE LEGGE 476/98, SUL PERCORSO RELATIVO ALLE EQUIPES ADOZIONI CONSULTORI FAMILIARI E AGLI ENTI AUTORIZZATI IN COLLEGAMENTO CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI.

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 39 bis della legge 184/83 le regioni:

- concorrono allo sviluppo della rete dei servizi a favore dell'adozione;
- vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché a forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Il protocollo operativo per l'adozione nazionale ed internazionale approvato con DGR 2155 del 16 luglio 2004, firmato da 18 enti autorizzati che operano nel Veneto, dal Tribunale per i Minorenni e dalla Regione Veneto è scaduto ed i soggetti firmatari ritengono opportuno rinnovarlo sulla scorta dell'esperienza data dall'applicazione dello stesso.

Nella Regione del Veneto, in base alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28, art. 2 comma 5) le competenze in materia di adozione e affidamenti preadottivi sono attribuite ai consultori familiari delle aziende Ulss e che con DGR 712 del 23/03/01 sono state istituite presso ogni A.Ulss del Veneto delle équipes consultoriali formate ognuna da due assistenti sociali e due psicologi specializzate nella gestione del procedimento adottivo e che la Regione del Veneto ha individuato in tali équipes i servizi atti a svolgere i compiti di cui all'art. 29 bis della legge 184/83.

La DGR 3922 del 4 dicembre 2007 da mandato alla Direzione Regionale competente di attuare tutte le iniziative necessarie per la realizzazione del nuovo protocollo operativo per l'adozione secondo i seguenti indirizzi:

- valorizzare la dimensione dell'accompagnamento alla scelta e poi in tutte le fasi del procedimento;
- sviluppare e dare stabilità agli interventi di sostegno della famiglia e del minore sia nella fase dell'attesa che nel post adozione, sia per l'adozione internazionale che per l'adozione nazionale;
- valorizzare ulteriormente la dimensione provinciale, anche prevedendo eventualmente la realizzazione di forme sperimentali di gestione dei procedimenti adottivi su base provinciale;
- individuare forme e modalità di sostegno, coordinamento e promozione delle attività degli enti autorizzati sia all'interno dell'ambito regionale che nei paesi di provenienza del minore e comunque nel rispetto delle competenze di legge;
- individuare forme di verifica ed intervento che coinvolgano sia le equipes adozioni che gli enti autorizzati, anche su singole segnalazioni.

Con DGR 2161 del 16 luglio 2004 è stato approvato il "Progetto Pilota Regionale per il sostegno e l'accompagnamento della famiglia adottiva", riproposto nel 2006 con DGR 1855, che ha consentito l'attivazione di progetti in tutti gli ambiti provinciali a favore del minore adottato e della sua famiglia nella fase del post adozione; mentre con le deliberazioni di Giunta Regionale 646 del 2006 e 3922 del 2007 è stato approvato e finanziato il progetto "Veneto Adozioni – Nemmeno le balene …" che ha la finalità di attivare forme di sostegno dell'attività degli enti nei paesi di origine dei minori e ha avviato attività sperimentali di accompagnamento della coppia aspirante l'adozione anche nella fase dell'attesa.

Ai sensi dell'art 29 bis della legge 184/83 è compito dei servizi socio assistenziali in collaborazione con gli enti autorizzati:

- svolgere attività di informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà;
- preparare gli aspiranti all'adozione.

Ai sensi dell'art. 34 della legge 184/83, dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore, ed inoltre riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Ai sensi dell'art. 31 della legge 184/83 l'ente autorizzato incaricato di curare la procedura per adozione internazionale svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti.

Il procedimento adottivo, così come delineato dalla legge 184/83, e successive modifiche, può essere suddiviso in quattro fasi distinte e successive:

1. fase di informazione – sensibilizzazione precedente alla domanda di disponibilità al TM;
2. indagine psicosociale della coppia su mandato del TM;
3. fase di accompagnamento post-decreto di idoneità fino all'ingresso in Italia del bambino (fase dell'attesa);
4. fase di post adozione (nella quale sono comprese le attività di vigilanza ai sensi dell'art. 34 della legge 184/83, le attività legate alla realizzazione delle relazioni di follow up richieste dalle autorità dei paesi di provenienza del minore adottato, e le iniziative di sostegno del minore adottato e della sua famiglia)

e che in ognuna di queste fasi possono essere individuate e definite le competenze di ognuno dei soggetti che intervengono nel procedimento adottivo (Regione, équipes consultoriali, Tribunale per i Minorenni, enti autorizzati).

L'evoluzione dei servizi per l'adozione nel Veneto ed una fattiva collaborazione ed interazione fra i vari soggetti che operano nell'adozione che hanno accompagnato e seguito l'attuazione del Progetto Pilota i progetti "Progetto Pilota Regionale per il sostegno e l'accompagnamento della famiglia adottiva" e del progetto "Veneto Adozioni – Nemmeno le balene …" hanno prodotto una sostanziale modificazione delle prassi operative nella direzione di sostenere e valorizzare l'accompagnamento della coppia, del minore adottato e della sua famiglia in tutto il percorso adottivo, di sviluppare forme di coordinamento, quando non di coprogettazione e corresponsabilizzazione finalizzate a garantire una risposta complessiva caratterizzata da correttezza, unitarietà, coerenza, continuità, omogeneità, trasparenza e alta integrazione.

Regione, équipes adozione consultoriali, enti autorizzati, ognuno per la propria competenza e specificità, hanno il compito di guidare, sostenere e indirizzare la coppia e la famiglia adottiva in tutto il percorso e soprattutto nelle "fasi di crisi", nel rispetto di una cultura dell'adozione nuova, non giudicante, ma comprensiva delle difficoltà che la coppia incontra nelle varie fasi del percorso, nella quale l'operatore del servizio territoriale o dell'ente autorizzato interpreta un ruolo di accompagnamento, guida, sostegno e indirizzo.

La presa in carico della coppia e del nucleo familiare comprende quindi tutte le fasi del percorso, ciascun soggetto con le proprie funzioni e compiti istituzionali.

Il lavoro integrato tra equipes adozioni consultoriali e enti autorizzati è l'asse portante nella messa in comune di esperienze, competenze e professionalità con obiettivi condivisi. L'ambito dell'integrazione fra équipes consultoriali e enti autorizzati deve necessariamente essere vicino al luogo di vita delle coppie e delle famiglie adottive, ma allo stesso tempo dovrà essere rispettoso della possibilità di realizzare con continuità ed economicità le attività di accompagnamento e sostegno. Tale integrazione viene realizzata quindi prevalentemente in ambito provinciale.

Le attività previste nel presente protocollo nelle diverse fasi del procedimento, promosse da ciascuna delle aziende Ulss e da tutti gli enti autorizzati sono valide per tutti i cittadini residenti nel territorio del veneto.

LA REGIONE DEL VENETO, LE AZIENDE UU.LL.SS.SS. DELLA REGIONE VENETO, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA, I SOTTOSCRITTI ENTI AUTORIZZATI,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) LA REGIONE VENETO

1.1 Promuove, coordina e monitora lo sviluppo del sistema dei servizi a favore dell'adozione nel Veneto anche attraverso la realizzazione di attività di aggiornamento e di formazione degli operatori, la produzione di materiale didattico finalizzato a fornire una base di contenuti comune alle coppie interessate all'adozione, realizzato in collaborazione con i soggetti firmatari del presente protocollo, ed ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.

1.2 Sostiene e promuove il coordinamento delle attività degli enti autorizzati firmatari del presente protocollo e dei servizi territoriali sia nel Veneto che all'estero nelle forme e nei modi che le sono proprie e nel rispetto dei limiti di legge.

1.3 Sostiene l'informatizzazione delle équipes adozioni consultorio familiare per le iniziative in tema di adozioni in modo da rendere possibile un idoneo collegamento con gli Enti autorizzati, con la Regione, con le Autorità Giudiziarie e con la Commissione per le Adozioni Internazionali.

1.4 Vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi pubblici e degli enti autorizzati che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento.

1.5 Si impegna a costituire una Banca Dati Regionale per monitorare l'andamento dell'adozione nazionale ed internazionale nelle varie fasi, come strumento per validare periodicamente le linee guida regionali e l'applicazione del presente protocollo e per attuare le attività di vigilanza di cui al punto precedente.

1.6 Al fine di programmare e coordinare la realizzazione delle attività a favore dell'adozione di tutti i soggetti impegnati a livello territoriale, di promuovere il coordinamento fra i diversi ambiti territoriali, e sostenere le azioni di monitoraggio e valutazione, promuove la realizzazione:

- di sette tavoli di lavoro a livello provinciale costituiti dai rappresentanti delle equipes adozioni consultoriali delle aziende Ulss della provincia, degli enti autorizzati che partecipano alla programmazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle attività in ambito provinciale. Il tavolo sarà coordinato dal referente provinciale individuato ai sensi della DGR 712/01; al tavolo di lavoro possono essere invitati altri soggetti attivamente impegnati nel territorio provinciale per la programmazione di particolari attività di promozione dell'adozione e sostegno della famiglia adottiva;
- di un gruppo tecnico di monitoraggio delle attività previste dal presente protocollo composto da tre referenti provinciali nominati dalla competente Direzione Regionale, tre rappresentanti degli enti autorizzati firmatari del presente protocollo nominati dagli stessi, di cui due rappresentanti degli enti che aderiscono all'accordo aggiuntivo al presente protocollo, il funzionario regionale competente e il responsabile tecnico dell'Osservatorio Regionale per l'Infanzia, l'adolescenza, i giovani e la famiglia che ne cura la segreteria; tale gruppo si troverà con cadenza periodica almeno trimestrale o su richiesta di uno dei componenti, anche a seguito di particolari e circostanziate segnalazioni;
- di un tavolo regionale di coordinamento dei referenti provinciali integrato da un rappresentante del Tribunale per i Minorenni
- di un tavolo di coordinamento degli enti autorizzati firmatari del presente protocollo

Questi ultimi tre tavoli sono coordinati dal Dirigente regionale competente.

1.7 Si impegna a produrre e diffondere materiale informativo sull'adozione nazionale ed internazionale e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà.

1.8 Promuove e sostiene la realizzazione di strumenti unitari di accesso e di informazione alle attività promosse dal sistema dei servizi per l'adozione quali ad es. il sito internet www.venetoadozioni.it e il numero verde 800416030.

1.9 Si impegna a rendere disponibile date e materiale relativi alle iniziative in materia di adozione nazionale ed internazionale proposte dalle aziende Ulss e dagli enti autorizzati firmatari del presente protocollo trasmessi dagli stessi alla Direzione Regionale competente.

2) LE AZIENDE UU.LL.SS.SS. DELLA REGIONE VENETO, ATTRAVERSO LE EQUIPES ADOZIONI CONSULTORIO FAMILIARE

2.1 Avviano la prima parte dei corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale con la finalità di permettere agli aspiranti genitori adottivi di avviare una serena e critica auto valutazione prima di presentare la "dichiarazione di disponibilità" presso il Tribunale per i Minorenni.
I corsi dovranno avere una durata di non meno di 8 ore con facoltà di iscrizione estesa a tutti gli aspiranti genitori della provincia.
Il tempo intercorso dal momento che la coppia esprime la volontà di partecipare all'inizio del corso non dovrà essere superiore ai 60 giorni.

2.2 Concorrono alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale organizzati nell'ambito del presente protocollo.

2.3 Diffondono e rendono disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi e dalla Regione; danno informazione sui corsi di informazione e sensibilizzazione avviati dagli enti autorizzati firmatari del presente protocollo e delle attività degli altri enti autorizzati.

2.4 Comunicano con tempestività alla competente Direzione Regionale e rendono disponibili e condivisibili agli altri soggetti firmatari del presente protocollo le proprie attività od iniziative relative all' adozione internazionale e alle altre forme di solidarietà.

2.5 Attuano l'informatizzazione delle équipes adozioni Consultorio Familiare per le iniziative in tema di adozioni;

2.6 In attuazione della legge (art. 29 bis, c.4, lett.c. e c.5, legge 184/83) e secondo le linee guida regionali eseguono lo studio di coppia e redigono la relazione psico-sociale entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità. La data di riferimento è quella di arrivo della comunicazione al Servizio.

2.7 Svolgono eventuali approfondimenti della relazione psicosociale su specifica richiesta del Tribunale per i Minorenni.

2.8 Confermano la eventuale validità della relazione psico-sociale per i paesi che lo richiedano e rilasciano eventuali e/o ulteriori attestazioni richieste dalle autorità estere tramite ente autorizzato.

2.9 Aggiornano la documentazione sulla coppia o famiglia adottiva con la raccolta di tutte le notizie relative al percorso adottivo ricevute dalla coppia o dall'ente autorizzato e di ogni informazione utile sul minore adottato, di carattere anamnestico, sociale, legale e sanitario.

2.10 Offrono consulenza e sostegno alla coppia, al minore adottato e alla sua famiglia in tutte le fasi del procedimento adottivo e in collaborazione con tutti i soggetti impegnati.

2.11 Propongono all'interno di una programmazione realizzata a livello provinciale, in coordinamento con gli enti autorizzati, attività di informazione, formazione e sostegno, aperte alle coppie che hanno dato disponibilità all'adozione e sono nella fase dell'attesa.

2.12 Nel caso in cui i genitori adottivi al momento dell'arrivo del bambino in Italia hanno scelto di essere seguiti dal punto di vista psicosociale dalle équipes consultoriali in alternativa all'ente autorizzato, si impegnano ad inviare fino ad un massimo di 6 relazioni di follow up nei tre anni successivi all'ingresso in Italia del minore adottato come precisato nella Scheda informativa adozione internazionale allegata al presente protocollo; le informazioni raccolte saranno trasmesse all'ente autorizzato affinché quest'ultimo le trasmetta alle autorità centrali dei paesi di provenienza dei minori. La scelta di farsi seguire dal punto di vista psicosociale dalle équipes consultoriali in alternativa all'ente autorizzato dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione e la sottoscrizione della Scheda informativa adozione internazionale allegata al presente protocollo.

2.13 Realizzano in coordinamento con gli enti autorizzati ed eventualmente con altri soggetti coinvolti attività rivolte ai minori adottati e alle loro famiglie nella fase del post adozione con particolare attenzione all'inserimento scolastico e alle fasi di passaggio nel ciclo di vita.

2.14 Nel caso di adozioni nazionali, su indicazione del Tribunale per i Minorenni, prendono contatti con i servizi che hanno in carico il minore e sono responsabili del progetto quadro ai

sensi delle Linee Guida 2008 approvate con DGR 569/08, per favorire i contatti con la famiglia adottante.

2.15 Secondo tempi e modi stabiliti dal decreto, prenderanno contatti anche con la comunità/famiglia affidataria al fine di accompagnare al meglio il minore e la coppia nel passaggio alla nuova famiglia.

2.16 Collaborano per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.

2.17 Si impegnano a fornire opportuna documentazione su quanto sottoscritto nel presente protocollo ai competenti uffici regionali competenti che la raccoglie e ne curano la diffusione a tutti i firmatari.

3) GLI ENTI AMMINISTRATIVI AUTORIZZATI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE, FIRMATARI DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Condividendo una cultura orientata allo sviluppo di adeguate forme di protezione e tutela dell'infanzia nei paesi di origine, impegnandosi a svolgere attività di cooperazione internazionale nei paesi nei quali realizzano l'adozione, avendo come obiettivo prioritario la prevenzione dell'abbandono dei bambini e il ritorno in famiglia dei bambini istituzionalizzati:

3.1 Informano la loro attività sulla base di criteri di trasparenza e correttezza in ogni fase e azione del procedimento adottivo, in Italia e all'estero.

3.2 Garantiscono la presenza di una sede operativa nell'ambito della regione o nelle regioni limitrofe.

3.3 La sede operativa dovrà essere aperta e accessibile al pubblico per almeno 15 ore settimanali, con un orario pubblico e definito; la sede dovrà essere dotata di uno specifico recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica accessibili al pubblico. Eventuali richieste di informazioni o chiarimento da parte delle coppie che hanno dato mandato all'ente o che hanno adottato con esso dovranno essere evase tempestivamente.

3.4 Realizzano tutte le attività di informazione, formazione, sostegno e accompagnamento previste nel presente protocollo, sia in Italia che all'estero, da personale qualificato e debitamente formato.

3.5 Collaborano con le equipe adozioni e gli altri soggetti impegnati livello territoriale per realizzare attività di supporto e sostegno alle coppie sia nella fase dell'attesa che nella fase del post adozione.

3.6 Avviano la seconda parte dei corsi di informazione e sensibilizzazione relativa all'approfondimento, alla conoscenza della cultura e della legislazione dell'adozione internazionale e dei paesi di origine in cui l'ente opera, con la finalità di permettere agli aspiranti genitori adottivi di avviare una scelta consapevole e mirata sull'adozione internazionale prima della presentazione della "dichiarazione di disponibilità" presso il Tribunale per i Minorenni.
I corsi dovranno avere una durata minima di 12 ore. Il tempo intercorso dal momento che la coppia esprime la volontà di partecipare all'inizio della seconda parte del corso non dovrà essere superiore ai 60 giorni.

3.7 Si impegnano ad offrire alle coppie aspiranti all'adozione corsi di informazione e sensibilizzazione di cui al precedente punto con una frequenza almeno bimestrale (sei corsi

nell'arco di un anno); tale frequenza potrà essere raggiunta anche attraverso accordi con altri enti firmatari del presente protocollo. Il corso tenuto presso un ente autorizzato è riconosciuto valido anche dagli altri enti firmatari del presente protocollo.

3.8 Concorrono alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale organizzati nell'ambito del presente protocollo.

3.9 Diffondono e rendono disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi e dalla Regione.

3.10 Comunicano con tempestività alla competente Direzione Regionale e rendono disponibili e condivisibili agli altri soggetti firmatari del presente protocollo le proprie attività od iniziative relative all' adozione internazionale e alle altre forme di solidarietà.

3.11 Si impegnano ad informare gli aspiranti genitori adottivi, prima di ricevere formale incarico, sulle procedure, sui tempi medi di attesa, sui costi di tutto l'iter procedurale, nonché sulle concrete possibilità di adozione.

3.12 Ricevono dagli aspiranti genitori adottivi incarico a curare la procedura di adozione; raccolgono tutte le notizie, informazioni e notifiche a riguardo.

3.13 Svolgono eventuali aggiornamenti richiesti dallo stato straniero della relazione d'indagine di coppia svolta dall'equipe adozione.

3.14 Curano la comunicazione alle competenti equipes adozioni consultoriali di tutte le notizie relative al percorso adottivo e ogni informazione utile di carattere anamnestico, sociale, legale e sanitario sul minore adottato. Trasmettono alle competenti equipe copia della dichiarazione della coppia di cui alla Scheda informativa adozione internazionale allegata al presente protocollo, entro 30 giorni dall'ingresso in Italia del bambino adottivo.

3.15 Organizzano attività di accompagnamento e formazione durante la fase dell'attesa con cadenza almeno annuale.

3.16 Garantiscono la disponibilità alle coppie di cui hanno ricevuto il mandato ad effettuare colloqui di aggiornamento sulla specifica situazione con una cadenza almeno semestrale; in ogni caso forniscono tempestivamente ogni nuova informazione relativa allo stato della pratica e ad ogni situazione e/o fatto che può avere conseguenze sul procedimento adottivo in atto.

3.17 Hanno l'incarico di accompagnare la coppia nella fase che precede l'abbinamento del bambino preoccupandosi di fornirle tutte le informazioni sul minore di cui dispongono,

3.18 Accompagnano la eventuale richiesta di modifica o estensione dell'idoneità inoltrata dalla coppia al Tribunale per i Minorenni da adeguata motivazione che metta in evidenza il cammino di formazione e maturazione della copia; è eticamente opportuno che la richiesta di estensione preceda la proposta di abbinamento.

3.19 Garantiscono un costante e adeguato accompagnamento della coppia all'estero e durante tutte le fasi di incontro e conoscenza del bambino cercando di organizzare condizioni adeguate

3.20 All'arrivo del bambino in Italia e per almeno un anno, accompagnano i genitori adottivi, che al momento dell'ingresso in Italia del minore hanno scelto di essere seguiti dal punto di vista psicosociale dall'ente autorizzato in alternativa all'équipe consultoriale, ai fini di una soddisfacente integrazione familiare e sociale. Riferiscono alle competenti autorità eventuali

difficoltà sull'andamento dell'inserimento secondo modalità operative concordate con l'équipe adozioni Consultorio Familiare.

3.21 Inviano alle Autorità straniere le relazioni sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva (le relazioni di follow up); le relazioni sono inviate, per conoscenza, anche alle equipe adozioni consultoriali e comunque nel rispetto della normativa nazionale in materia di privacy; per le coppie/famiglie seguite dall'equipe adozione consultoriale, ricevono dalla stessa le informazioni, secondo la frequenza definita nella Scheda informativa adozione internazionale allegata al presente protocollo dalle aziende Ulss della Regione Veneto, trasmettono le relazioni secondo la modulistica richiesta dalle autorità centrali dei paesi di provenienza dei minori.

3.22 Vigilano sull'operato dei propri rappresentanti stranieri affinché non mettano in atto comportamenti che potrebbero incentivare la corruzione o sollecitare l'abbandono dei bambini.

3.23 Collaborano per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.

3.24 Si impegnano a fornire opportuna documentazione su quanto sottoscritto nel presente protocollo ai competenti uffici regionali competenti che le raccolgono e ne curano la diffusione a tutti i firmatari.

4) IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

4.1 Diffonde e rende disponibile materiale informativo regionale presso la propria sede, indirizzando le coppie alle équipes adozioni delle UU.LL.SS.SS. (accogliendo la dichiarazione di disponibilità nel caso in cui la coppia lo richieda).

4.2 Attua l'informatizzazione del procedimento adottivo secondo i programmi ministeriali in modo da favorire un idoneo collegamento con gli Enti autorizzati, con la Regione, con le Autorità Giudiziarie e con la Commissione per le Adozioni Internazionali.

4.3 Si rende disponibile per la realizzazione di eventuali iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori impegnati nel procedimento adottivo relative agli aspetti di propria competenza.

4.4 Concorre alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale e per le attività nella fase dell'attesa organizzate nell'ambito del presente protocollo.

4.5 Nei casi di adozione nazionale fornisce le informazioni occorrenti per tutti gli aspetti di sua competenza nella fase di passaggio da situazioni di accoglienza in comunità o di affidamento familiare alla nuova famiglia adottiva

4.6 Collabora per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.

5) VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

5.1 Le vigilanza e il monitoraggio sull'attuazione del presente protocollo è finalizzata a garantire una completa ed omogenea offerta di servizi per l'adozione in tutto il territorio regionale.

5.2 Si costituisce un gruppo istituzionale di monitoraggio e vigilanza composto dall'Assessore alle Politiche Sociali, volontariato e no profit della Regione Veneto, il Presidente del Tribunale per i Minorenni e un rappresentante degli Enti Autorizzati firmatari del presente protocollo. Il gruppo di cui al presente punto si incontrerà con cadenza semestrale per verificare tempi e modalità di attuazione del presente protocollo sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e delle indicazioni e/o segnalazioni presentati dal gruppo tecnico di monitoraggio.

Il presente protocollo ha durata biennale e, in assenza di formale richiesta di revisione da parte di uno dei soggetti firmatari, si intende tacitamente rinnovato per i successivi due anni.

PROCEDIMENTO ADOTTIVO E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

Allegato al PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2008

Il presente allegato precisa alcuni compiti dei soggetti firmatari del protocollo operativo per l'adozione nazionale ed internazionale nelle diverse fasi dell'iter adottivo

PRIMA FASE:I CORSI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

La finalità primaria del corso di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale è quella di fornire ai genitori adottivi tutti gli elementi conoscitivi necessari ad avviare una serena e critica auto valutazione prima di presentare la "dichiarazione di disponibilità" presso il Tribunale per i Minorenni.

Il corso è suddiviso in due parti conseguenti fra di loro: la prima parte, di non meno di 8 ore è organizzata dalle equipe adozioni consultoriali; la seconda, di non meno di 12 ore è organizzata dagli enti autorizzati firmatari del protocollo operativo regionale.

Al termine della prima parte del corso la coppia dovrà aver avuto la possibilità di maturare con consapevolezza sia la scelta di procedere nel cammino dell'adozione sia quella di avviarsi, nel caso, verso la scelta dell'adozione nazionale e/o verso la scelta dell'adozione internazionale; in tal caso nella seconda parte del corso troverà un adeguato approfondimento sulla conoscenza della cultura e sulla legislazione dei paesi di origine in cui l'ente opera, all'interno della dimensione della sussidiarietà nello spirito della normativa nazionale ed internazionale.

Le tematiche, la metodologia e le professionalità individuate, rispondono agli obiettivi sopra riportati.

Se si ritiene importante che l'adozione sia il frutto di una scelta matura e consapevole e che quindi possa essere accompagnata e sostenuta da parte degli enti firmatari del protocollo operativo attraverso gli opportuni stimoli ed approfondimenti, si ritiene importante anche non sottoporre le coppie aspiranti all'adozione a ripetizioni e tempi di attesa eccessivi. La costituzione di un gruppo tecnico di monitoraggio e la realizzazione di materiale didattico comune, ma anche il coordinamento dei corsi organizzati dalle equipes adozioni in ambito provinciale e l'eventuale raccordo fra enti per la proposta di un calendario di corsi che preveda un'offerta almeno trimestrale rispondono a queste esigenze.

I temi trattati nei corsi organizzati dalle équipes adozioni consultorio familiare dovranno essere i seguenti:

A.1 dal desiderio di un figlio alla realtà dell'adozione (l'iter adottivo: il ruolo del Tribunale per i Minorenni, dell'équipe adozioni dell'ULSS, degli enti autorizzati; la legislazione nazionale e

cenni di legislazione internazionale - convenzione dell'Aja e ratifica da parte dell'Italia: legge 476/99 - la solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà);

A.2 il bambino adottivo (lo stato di abbandono: aspetti giuridici, socio culturali, sanitari; la famiglia di origine del bambino: aspetti giuridici, socio culturali, sanitari; il bambino abbandonato: le problematiche psicologiche);

A.3 essere genitori adottivi (dalla mancanza di un figlio alla genitorialità adottiva: sterilità, infertilità, la procreazione medicalmente assistita, adozione; genitorialità biologica e genitorialità adottiva; prepararsi all'adozione: dalla disponibilità allo studio psicologico e sociale;

A.4 il bambino e la nuova famiglia (il bambino e la famiglia adottiva: dall'intimità alla socialità; adolescenza e adozione).

Gli incontri saranno strutturati in maniera da affiancare alle relazioni lavori di gruppo, organizzate e condotte dagli operatori delle équipes adozioni in modo da permettere un lavoro attivo di riflessione ed elaborazione delle problematiche proposte da parte delle coppie.

I corsi non sono in alcun modo finalizzati ad attuare una forma di valutazione della coppia. La scelta del corso, nell'ambito della provincia di riferimento, può quindi seguire criteri diversi da quelli dell'appartenenza territoriale della coppia.

I temi trattati nei corsi organizzati dagli enti autorizzati dovranno essere i seguenti:

A.5 la solidarietà a favore dei bambini in difficoltà;

A.6 il principio di sussidiarietà;

A.7 il percorso per l'adozione internazionale (il ruolo degli enti e l'operatività dell'ente autorizzato e rapporto con lo stato straniero);

A.8 l'avvicinamento al bambino straniero, aspetti burocratici e di prassi (la fase di abbinamento, il soggiorno nello stato estero e l'incontro con il bambino);

A.9 il bambino adottivo straniero (lo stato di abbandono nei vari contesti sociali e culturali, psicologici e socio-sanitari, la famiglia di origine del bambino: aspetti giuridici, socioculturali e sanitari);

A.10 il bambino adottivo straniero e la nuova famiglia (il ritorno in famiglia e l'inserimento nel nuovo contesto familiare, sociale e scolastico).

Qualora l'ente autorizzato non ricopra con la sua attività almeno tre aree geografiche e socio-culturali (continenti), deve invitare per la trattazione dei punti 4. e 5. altri enti autorizzati, firmatari del presente protocollo, che operano nelle aree geografiche e socio-culturali non coperte.

Gli incontri saranno strutturati in maniera da affiancare alle relazioni lavori di gruppo, al fine di permettere un lavoro attivo di riflessione ed elaborazione delle problematiche proposte da parte delle coppie.

I relatori saranno figure competenti in ambito giuridico, psicologico e sociale in relazione ai contenuti proposti.

I conduttori dei gruppi saranno: psicologi, assistenti sociali e pedagogisti con formazione specifica nell'ambito della conduzione delle dinamiche di gruppo e delle adozioni.

Gli enti autorizzati trasmettono annualmente alla Direzione dei Servizi Sociali della Regione del Veneto un articolato programma e calendario dei percorsi di informazione e sensibilizzazione, completo del nominativo dei docenti e dei conduttori dei gruppi (con copia dei curricoli), sedi, numero previsto di partecipanti ai corsi, stabilito in un minimo di n. 5 coppie sino ad un massimo di 10 coppie.

Il corso tenuto presso un ente autorizzato è riconosciuto valido anche dagli altri enti firmatari del presente protocollo.

SECONDA FASE: INDAGINE PSICOSOCIALE DELLA COPPIA SU MANDATO DEL TM

Presentazione di disponibilità all'adozione al decreto di idoneità (Tribunale per i Minorenni)

B.1 Il Tribunale per i Minorenni riceve la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale.

B.2 Se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità all'équipe adozioni consultoriale competente per territorio.

B.3 Ricevuta la relazione, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

B.4 Trasmette immediatamente il decreto, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente Autorizzato.

Adozione nazionale (Tribunale per i Minorenni)

B.5 Nel caso di adozione nazionale, individua la coppia aspirante all'adozione per l'abbinamento, ne autorizza i contatti con il minore; segue, verifica e controlla il programma degli incontri di conoscenza fra minore e la futura famiglia adottiva proposto dal servizio titolare del caso e avvia infine l'affido preadottivo alla coppia prescelta.

TERZA FASE: ACCOMPAGNAMENTO POST-DECRETO DI IDONEITÀ FINO ALL'INGRESSO IN ITALIA DEL BAMBINO (FASE DELL'ATTESA)

La dimensione dell'accompagnamento della coppia, con la ricerca di modalità integrate di lavoro finalizzate a garantire la continuità dell'intervento, caratterizza il presente protocollo operativo.

Nel rispetto di questa premessa si vuole superare un approccio dei servizi (pubblici e degli enti autorizzati) rigidamente diviso per fasi e competenze e poco rispettoso dell'unicità dell'esperienza che ogni coppia e famiglia adottiva vive. Va sottolineato allora che nella fase dell'attesa può essere rilevante anche il ruolo dell'equipe adozioni consultoriale, soprattutto – ma non solo – nei

procedimenti di adozione nazionale, e che deve essere particolarmente curato il raccordo fra gli operatori dell'equipe adozioni e quelli dell'ente autorizzato.

Ente autorizzato

C.1 riceve dagli aspiranti genitori adottivi l'incarico di curare la procedura di adozione.

C.2 Svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la disponibilità di adozione, unitamente al decreto d'idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

C.3 Cura gli eventuali aggiornamenti della relazione psicosociale richiesti dalle competenti autorità dei paesi esteri.

C.4 Accompagna la coppia qualora le competenti autorità dei paesi esteri richiedessero particolari certificazioni medico-specialistiche.

C.5 Organizza attività di accompagnamento e formazione durante la fase dell'attesa con cadenza almeno annuale; tali attività sono organizzate autonomamente o in accordo con le equipes adozioni consultoriali.

C.6 Garantisce la disponibilità alle coppie di cui hanno ricevuto il mandato ad effettuare colloqui di aggiornamento sulla specifica situazione con una cadenza almeno semestrale; in ogni caso fornisce tempestivamente ogni nuova informazione relativa allo stato della pratica e ad ogni situazione e/o fatto che può avere conseguenze sul procedimento adottivo in atto

C.7 Raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita.

C.8 Trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

C.9 Garantisce un costante e adeguato accompagnamento della coppia in tutte le attività da svolgere nel paese straniero all'estero e durante tutte le fasi di incontro e conoscenza del bambino cercando di organizzare condizioni adeguate.

C.10 Riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario.

C.11 Riceve dall'Autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della Convenzione dell'Aia e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'art. 38 della legge 184/83 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi.

C.12 Informa immediatamente la Commissione, il Tribunale per i Minorenni e le Equipes Adozioni Consultorio Familiare della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia.

C.13 Certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.

C.14 Riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al Tribunale per i minorenni e alla Commissione.

C.15 Vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti.

C.16 Certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater.

C.17 Certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *I-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

C.18 Nella rendicontazione dei costi consegnata alla coppia, relativa a tutte le fasi del processo, devono essere chiaramente riportate le spese complessive e l’ammontare di quanto effettivamente dovuto all’ente al netto degli eventuali contributi regionali.

C.19 Procede con la coppia alla compilazione della “Scheda informativa adozione internazionale” allegata al presente Protocollo, che invierà all’equipe consultoriale adozioni, che attesta la scelta della coppia in merito a chi la seguirà nella fase del post adozione (ente autorizzato, equipe adozioni territoriale, nessuno dei due).

Equipes adozioni consultoriali

C.20 Offrono consulenza e sostegno alla coppia, al minore adottato e alla sua famiglia in collaborazione con tutti i soggetti impegnati

C.21 Propongono all’interno di una programmazione realizzata a livello provinciale, in coordinamento con gli enti autorizzati, attività di informazione, formazione e sostegno, aperte alle coppie che hanno dato disponibilità all’adozione e sono nella fase dell’attesa, quali ad esempio serate a tema o gruppi di sostegno.

Documentazione raccolta dalle equipes adozioni consultoriali

Compito delle equipe adozioni consultoriali è anche quello di raccogliere e aggiornare la documentazione sulla coppia o famiglia adottiva con tutte le notizie relative al percorso adottivo, ricevute dalla coppia o dall’ente autorizzato, e di ogni informazione utile sul minore adottato di carattere anamnestico, sociale e legale quali:

- le ragioni della messa in stato di adozione del minore;
- precedenti esperienze di affido o inserimento in istituto ed i motivi dell’eventuale cambiamento della situazione;

- la collocazione del minore in attesa dell'adozione ed il tipo di accudimento sostitutivo genitoriale ricevuto;
- la preparazione o l'atteggiamento del minore rispetto all'adozione (in relazione all'età);
- le esperienze di scolarizzazione

e di carattere sanitario, quali:

- mediche (vaccinazioni, malattie, traumi fisici, fattori di rischio biologico e neurologico, necessità di cure mediche);
- psicologiche (diagnosi psicologiche, traumi emotivi, fattori di rischio nello sviluppo psicologico, test ed osservazioni, necessità di cure o sostegno psicoterapeutico).

Ogni informazione sul minore adottato deve essere sottoscritta dai genitori adottivi e correlata dalla fonte di origine.

QUARTA FASE: POST ADOZIONE

Ingresso in Italia del Minore (Tribunale per i Minorenni)

Il Tribunale per i Minorenni riceve dall'Ente Autorizzato copia degli atti e della documentazione relativa al minore.

Se l'adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia:

D.1 verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della Convenzione sulle adozioni internazionali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 31.12.1998 n. 476;

D.2 accerta che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori;

D.3 in presenza della certificazione e dell'autorizzazione provenienti dalla Commissione Adozioni Internazionali di cui alle lettere *i)* e *h)* dell'art. 39 della legge n. 184/1983, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

D.4 invia la documentazione alle equipe adozioni per l'informazione e gli obblighi di vigilanza.

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo in Italia del minore:

D.5 riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affido preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali dello Stato il diritto di famiglia e dei minori;

D.6 invia la documentazione alle equipe adozioni, incaricandole per le competenze rispetto all'affido preadottivo e richiede le relazioni di routine

D.7 decorso il periodo di un anno, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto sia tuttora conforme all'interesse del minore, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima del termine, può revocarlo e adottare provvedimenti alternativi.

Accompagnamento post adottivo

Le attività avviate da tempo nel territorio regionale in via sperimentale diventano con il presente protocollo parte integrante del lavoro di accompagnamento delle coppie, del minore e della sua famiglia.

Si individuano in particolare tre modalità che dovranno caratterizzare lo sviluppo dei percorsi di sostegno nella fase del post adozione:

- L'avvio di gruppi di sostegno (in tutte le modulazioni che essi possono assumere: ad esempio gruppi condotti, gruppi di auto mutuo aiuto, gruppi paralleli genitori/minori, gruppi di familiari – fratelli, nonni, gruppi di minori adolescenti adottati, ecc).
- Gli interventi di integrazione nell'ambiente scolastico, rivolti al sostegno all'inserimento di singoli minori, ma anche interventi rivolti alla totalità dell'ambiente scolastico, quali ad esempio, interventi di sensibilizzazione o di formazione per docenti.
- Interventi di consulenza/sostegno individuali.

E' necessario, in particolare, costruire una fattiva collaborazione con l'istituzione scolastica, anche attraverso protocolli di intesa, al fine di favorire l'integrazione del bambino adottivo, individuare percorsi specifici, e veicolare la cultura dell'accoglienza e dell'adozione.

SCHEDA INFORMATIVA ADOZIONE INTERNAZIONALE
Allegato al PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2008

(da compilare a cura dell'ente autorizzato e da
inviare all'équipe adozione territorialmente competente)

Ente Autorizzato: ……..……

1. Ingresso del minore straniero adottato in Italia (adottato o in affido preadottivo). Da indicare nome, età e sesso del minore:

   ……..…….

2. Paese di provenienza:

   ……..

3. Genitori adottivi (nome e cognome):

   ……..

   ……..

4. Inviata comunicazione scritta a:

   - ☐ Commissione Centrale per le Adozioni
   - ☐ Tribunale per i Minorenni
   - ☐ Equipe Adozioni

5. L'Ente, con l'autorizzazione dei genitori adottivi, o in alternativa gli stessi genitori adottivi, informa/no l'Equipe Adozioni relativamente alle seguenti notizie (in merito alle informazioni è necessario indicare le fonti):

   - ☐ Le ragioni della messa in stato di adozione del minore;
   - ☐ Precedenti esperienze di accoglienza in affido o in istituto ed i motivi dell'eventuale cambiamento della situazione;
   - ☐ La collocazione del minore in attesa dell'Adozione e il tipo di accadimento sostitutivo genitoriale ricevuto;
   - ☐ La preparazione o l'atteggiamento del minore rispetto all'Adozione (in relazione all'età);
   - ☐ Informazioni mediche (vaccinazioni, malattie, traumi, necessità di cure mediche …);
   - ☐ Informazioni di tipo psicologico (traumi emotivi, tests di osservazione, sostegno psicoterapeutico …);
   - ☐ Esperienze di scolarizzazione.

6. Altre informazioni a carico dell'Ente Autorizzato verso l'Equipe Adozione e il Tribunale per i Minorenni

   ☐ ……..
   ……...……...

   ☐ ……..
   ……..

   ☐ ……..
   ……..

   ☐ ……..
   ……..

7. Sostegno – accompagnamento al nucleo adottivo:

   Si comunica che i Sigg.ri ……...……..
   ……...……...
   genitori adottivi del minore ……...……..intendono

   ☐ Richiedere il supporto/sostegno/accompagnamento psicologico e sociale da parte dell'Ente Autorizzato;
   ☐ Richiedere il supporto/sostegno/accompagnamento psicologico e sociale da parte dell'Equipe Adozioni[1] e relativa relazione ove richiesta

8. Le relazioni post adozione devono essere inviate al Paese di provenienza con le seguenti scadenze:

   1° anno (nr. …. relazioni): ……...……...…….
   2° anno (nr. …. relazioni): ……...……..…….
   3° anno (nr. …. relazioni): ……...…….……..

Luogo e data …….

FIRMA del responsabile dell'Ente

FIRMA dei genitori adottivi

[1] Per le coppie/famiglie che hanno optato di farsi seguire dall'Equipe Adozioni, la stessa deve inviare le informazioni raccolte all'Ente Autorizzato, che le trasmetterà alle Autorità Centrali dei Paesi di provenienza dei minori.

Bozza Allegato D al Protocollo per l'adozione

ACCORDO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2008

PREMESSO CHE:

La DGR 3922 del 4 dicembre 2007 prevede che il nuovo protocollo possa avere due livelli di adesione da parte degli enti autorizzati in relazione alle forme di collaborazione, alla disponibilità e all'impegno richiesto nelle attività previste

Il presente documento costituisce un accordo aggiuntivo rispetto a quanto definito e sottoscritto nel protocollo operativo regionale per le adozioni ed è finalizzato a proporre un ulteriore livello di integrazione e di qualità nell'offerta del sistema veneto dei servizi per le adozioni.

Possono aderire al presente accordo aggiuntivo gli enti autorizzati che hanno già sottoscritto il protocollo operativo regionale.

I firmatari del presente accordo aggiuntivo condividono la necessità di promuovere nei Paesi d'origine, una politica globale di protezione dei bambini, di dare priorità ad interventi che favoriscano la loro permanenza in famiglia, evitando per quanto possibile l'istituzionalizzazione ed attivandosi per favorire la possibilità e la motivazione delle famiglie a farsi carico dei bambini e, se ciò non è possibile, a promuovere l'adozione nazionale nei paesi di origine.

LA REGIONE DEL VENETO E I SOTTOSCRITTI ENTI AUTORIZZATI,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

LA REGIONE VENETO

A. Sostiene l'attività degli enti autorizzati in Italia e nei paesi di provenienza del minore, promuove il loro coordinamento e la qualificazione dell'intervento in ogni fase del procedimento adottivo.
B. Sostiene e promuove lo sviluppo dell'integrazione fra i servizi e le iniziative che compongono il sistema veneto per le adozioni anche attraverso la promozione e il finanziamento di progetti orientati al sostegno dell'attività degli enti firmatari del presente accordo aggiuntivo al protocollo per le adozioni – 2008.
C. La Regione Veneto valuterà la possibilità di sostenere anche economicamente l'erogazione dei servizi alle coppie ad alle famiglie adottive, forniti dagli enti autorizzati nella loro esclusiva fase di competenza procedurale, anche attraverso accordi con gli enti firmatari del presente accordo aggiuntivo.

I SEGUENTI ENTI FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO OPERATIVO REGIONALE PER LE ADOZIONI 2008

A. Garantiscono la presenza di una sede operativa nell'ambito della regione.

B. La sede operativa dovrà essere aperta e accessibile al pubblico per almeno 20 ore settimanali, con un orario pubblico e definito; la sede dovrà essere dotata di uno specifico recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica accessibili al pubblico. Eventuali richieste di informazioni o chiarimento da parte delle coppie che hanno dato mandato all'ente o che hanno adottato con esso dovranno essere evase tempestivamente.

C. Partecipano con continuità alla programmazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle attività a favore dell'adozione nella fase dell'attesa e nella fase del post adozione in uno o più tavoli di lavoro a livello provinciale.

D. Garantiscono la disponibilità a raccordare con gli altri soggetti presenti nel tavolo provinciale le attività di accompagnamento e di sostegno da loro promosse nel territorio regionale nelle fasi dell'attesa e nel post adozione.

E. Organizzano attività generali di accompagnamento e formazione continua delle famiglie durante il periodo dell'attesa e con cadenza almeno semestrale.

F. Offrono programmi di sostegno e accompagnamento del minore adottato e della sua famiglia nella fase del post-adozione e per almeno tre anni, successivamente all'ingresso in Italia del minore.

G. Si avvalgono per le attività all'estero di personale qualificato (in particolare psicologi, assistenti sociali, medici, pedagogisti) e, quando possibile, in conformità delle leggi degli stati, dipendente, eventualmente organizzato in una sede estera, in modo da poter promuovere un'adeguata preparazione dei bambini all'adozione, l'effettivo accompagnamento delle famiglie e il monitoraggio delle attività di cooperazione e dei percorsi di adozione.

H. Garantiscono la disponibilità a realizzare forme di coordinamento e collaborazione nell'ambito di progetti di protezione e promozione dell'infanzia e di sostegno dei procedimenti adottivi promossi dalla Regione Veneto

I. Caratterizza le proprie attività di cooperazione nei paesi di origine:

- con progetti di ampia portata finalizzati soprattutto a sostenere lo sviluppo di risorse e capacità di accoglienza locali e non dal sostegno ad uno o a pochi istituti nei quali l'ente concretamente realizza le proprie adozioni;
- con lo sviluppo di partnership, laddove sia possibile, con le strutture pubbliche;
- con la produzione di una adeguata documentazione;
- con una presenza costante, continuativa (in accordo con la normativa del paese) e strutturata.

L. Si impegnano a fornire opportuna documentazione su quanto sottoscritto nel presente protocollo ai competenti uffici regionali che la raccolgono e ne curano la diffusione a tutti i firmatari.

Il presente accordo aggiuntivo ha durata pari a quella del protocollo regionale per le adozioni 2008.